

della permanenza nel centro l'impedimento materiale all'esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento non sia ancora cessato, il questore, alle condizioni stabilite dal giudice contestualmente alla convalida e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, consente allo straniero trattenuto l'uscita dal luogo in cui è custodito, gli rilascia un permesso di soggiorno temporaneo e dispone nei suoi confronti la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora fino all'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano.

***12. 71.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Qualora scadano i termini previsti dal presente comma senza che siano stati eseguiti il respingimento o l'espulsione, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi e con la durata determinati dal pretore all'atto della convalida del provvedimento di cui al presente articolo.

12. 4.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Qualora scadano i termini indicati nel comma precedente senza che siano eseguiti i provvedimenti previsti, il pretore riesamina la posizione dell'interessato al fine del rilascio del permesso di soggiorno secondo le modalità previste dall'articolo 5.

12. 400.

Saonara

Sopprimere il comma 6

12. 54.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola, proponibile, aggiungere la seguente: esclusivamente.

12. 22.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel termine, stabilito a pena di decadenza, di quindici giorni.

12. 21.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 7

12. 55.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7 dopo la parola: questore aggiungere le seguenti: del luogo in cui si trova il centro

12. 113.

Menia.

Al comma 7, sopprimere la parola: indebitamente.

12. 63.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

L'allontanamento illegale ovvero l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo in cui lo straniero è custodito, consentita nei soli casi e modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, comportano la sospensione del decorso dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5, fino alla data di

ripristino della custodia. Qualora lo straniero si sottragga illegalmente alla custodia disposta nei suoi confronti si considera che abbia rinunciato al ricorso eventualmente presentato contro il provvedimento amministrativo di espulsione o di respingimento alla frontiera e nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 11.

***12. 34.**

Masi, Berruti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

L'allontanamento illegale ovvero l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo in cui lo straniero è custodito, consentita nei soli casi e modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, comportano la sospensione del decorso dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5, fino alla data di ripristino della custodia. Qualora lo straniero si sottragga illegalmente alla custodia disposta nei suoi confronti si considera che abbia rinunciato al ricorso eventualmente presentato contro il provvedimento amministrativo di espulsione o di respingimento alla frontiera e nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 11.

***12. 72.**

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Lo straniero che senza giustificato motivo, si allontana dal centro di permanenza temporanea e assistenza è punito con la reclusione fino ad un anno e con l'espulsione immediata.

12. 103.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:

7-bis. Lo straniero che si allontana dal centro è punito con l'arresto da due a sei

mesi ed è espulso con accompagnamento immediato.

12. 80.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 8

12. 56.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, sopprimere dalle parole: o con organismi, fino alla fine del comma.

12. 25.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 9

12. 57.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parole: esecuzione del, con le seguenti: esecuzione di quanto disposto dal.

12. 29.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: enti locali, fino alla fine del comma.

12. 28.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: con gli enti locali *aggiungere le seguenti:* fermo restando ogni onere a totale carico dello Stato.

12. 105.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: con i proprietari, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di scelta dei contraenti, il Ministro dell'interno può anche stipulare convenzioni con proprietari o concessionari di aree, strutture ed altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi.

12. 26.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 9, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

12. 27.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

12. 16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo.

In ogni caso tutti gli oneri per l'alloggiamento, l'assistenza, l'accompagnamento, il trasporto e il rimpatrio degli stranieri sono posti a carico del Ministero dell'interno.

***12. 35.**

Masi, Berruti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo.

In ogni caso tutti gli oneri per l'alloggiamento, l'assistenza, l'accompagnamento, il trasporto e il rimpatrio degli stranieri sono posti a carico del Ministero dell'interno.

***12. 73.**

Lucidi, Moroni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. Al fine dell'attivazione dei centri previsti nel comma 1 sono utilizzati preferibilmente, previa ristrutturazione o riadattamento, beni demaniali da individuare in ciascuna delle regioni in cui maggiore è la presenza di stranieri e nelle diverse aree del Paese maggiormente esposte al rischio della immigrazione illegale.

11. Qualora non siano disponibili posti nei centri indicati nel comma 1 ovvero lo straniero disponga legalmente in Italia di un alloggio in proprietà o in locazione ovvero lo straniero necessiti di cure urgenti l'autorità che dispone la custodia ordina che lo straniero sia trattenuto sotto il controllo delle forze di polizia, rispettivamente presso altre strutture alloggiative ovvero presso il proprio alloggio ovvero presso strutture ospedaliere, osservando i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

***12. 36.**

Masi, Berruti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. Al fine dell'attivazione dei centri previsti nel comma 1 sono utilizzati preferibilmente, previa ristrutturazione o riadattamento, beni demaniali da individuare in ciascuna delle regioni in cui maggiore è la presenza di stranieri e nelle diverse aree del Paese maggiormente esposte al rischio della immigrazione illegale.

11. Qualora non siano disponibili posti nei centri indicati nel comma 1 ovvero lo straniero disponga legalmente in Italia di

un alloggio in proprietà o in locazione ovvero lo straniero necessiti di cure urgenti l'autorità che dispone la custodia ordina che lo straniero sia trattenuto sotto il controllo delle forze di polizia, rispettivamente presso altre strutture alloggiate ovvero presso il proprio alloggio ovvero presso strutture ospedaliere, osservando i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

***12. 74.**

Lucidi, Moroni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratti di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali.

12. 60.

Gardiol, Caccavari, Moroni, Bolognesi, Mantovani, Cananzi, Pisapia

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. In caso di violazione delle misure adottate dal questore ai sensi del presente articolo ovvero nei casi in cui lo straniero, nei confronti del quale è stata disposta e deve essere eseguita l'espulsione, ostacola in qualunque modo le operazioni dirette alla sua identificazione o al suo allontanamento dal territorio dello Stato, può essere arrestato anche fuori dei casi di flagranza ed è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure

coercitive previste dagli articoli 285 o 286 del codice di procedura penale anche fuori dei limiti di cui agli articoli 274, comma 1, lettera a) e 280 del codice procedura penale. Quando lo straniero deve per qualsiasi motivo essere rimesso in libertà, è consegnato al questore del luogo ove avviene la scarcerazione che esegue il provvedimento di espulsione ripristinando, ove occorra, la procedura di cui al presente articolo.

12. 114.

Menia.

(A.C. n. 3240, sezione 2)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 13.

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza).

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato, anche solo in

primo grado, per taluno dei delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: ART. 341 (*Oltraggio a pubblico ufficiale*), ART. 367 (*Simulazione di reato*), ART. 416 (*Associazione per delinquere*), ART. 416-bis (*Associazione di tipo mafioso*), ART. 423 (*Incendio*), ART. 424 (*Danneggiamento seguito da incendio*), ART. 432 (*Attentati alla sicurezza dei trasporti*), ART. 435 (*Fabbricazione e detenzione di materie esplodenti*), ART. 455 (*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate*), ART. 473 (*Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*), ART. 474 (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*), ART. 485 (*Falsità in scrittura privata*), ART. 489 (*Uso di atto falso*), ART. 490 (*Soppressione, distribuzione e occultamento di atti veri*), ART. 575 (*Omicidio*), ART. 600 (*Riduzione in schiavitù*), ART. 611 (*Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato*), ART. 614 (*Violazione di domicilio*), ART. 624 e 625 (*Furto*), ART. 628 (*Rapina*), ART. 629 (*Estorsione*), ART. 630 (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*), ART. 640 (*Truffa*), ART. 640-bis (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*), ART. 644 (*Usura*), ART. 648 (*Ricettazione*), ART. 648-bis (*Riciclaggio*), ART. 651 (*Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale*), ART. 671 (*Impiego di minori nell'accattonaggio*), ART. 380 e 381 del Codice di procedura penale.

13. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 10 della pre-

sente legge, sempre che risulti socialmente pericoloso.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione è eseguita, alla fine dell'esecuzione della pena detentiva eventualmente comminata, con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, effettuato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario ovvero, nei casi in cui non debba essere effettivamente eseguita una pena detentiva, al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. In caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione da parte del magistrato di sorveglianza, allo straniero che abbia i requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato può essere rilasciato un permesso di soggiorno al quale abbia titolo, secondo le condizioni indicate nel provvedimento di revoca pronunciato dal magistrato e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Lo straniero detenuto o internato che debba essere espulso dal territorio dello Stato a titolo di misura di sicurezza non può accedere a misure alternative alla detenzione, salva l'applicazione di accordi internazionali che, previo accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, consentano l'espiazione della pena detentiva nel Paese di cui il condannato è cittadino.

5. Il giudice, nella sentenza in cui ordina l'espulsione a titolo di misura di sicurezza, determina la durata, comunque non inferiore a cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio dello Stato, del periodo durante il quale lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione indicata dall'articolo 11, comma 12. Sulla richiesta di autorizzazione il Ministro dell'interno procede previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente circa l'avvenuta cessazione della pericolosità sociale dello straniero espulso.

***13. 5.**

Masi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 10 della presente legge, sempre che risulti socialmente pericoloso.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione è eseguita, alla fine dell'esecuzione della pena detentiva eventualmente comminata, con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, effettuato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario ovvero, nei casi in cui non debba essere effettivamente eseguita una pena detentiva, al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. In caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione da parte del magistrato di sorveglianza, allo straniero che abbia i requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato può essere rilasciato un permesso di soggiorno al quale abbia titolo, secondo le condizioni indicate nel provvedimento di revoca pronunciato dal magistrato e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Lo straniero detenuto o internato che debba essere espulso dal territorio dello Stato a titolo di misura di sicurezza non può accedere a misure alternative alla detenzione, salva l'applicazione di accordi internazionali che, previo accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, consentano l'espiazione della pena detentiva nel Paese di cui il condannato è cittadino.

5. Il giudice, nella sentenza in cui ordina l'espulsione a titolo di misura di sicurezza, determina la durata, comunque non inferiore a cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio

dello Stato, del periodo durante il quale lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione indicata dall'articolo 11, comma 12. Sulla richiesta di autorizzazione il Ministro dell'interno procede previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente circa l'avvenuta cessazione della pericolosità sociale dello straniero espulso.

***13. 35.**

Lucidi, Moroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare, con sentenza motivata, l'espulsione dello straniero che sia condannato, con sentenza definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 10 della presente legge, sempre che da circostanze obiettive risulti socialmente pericoloso e che non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, nelle cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1 e nell'articolo 17 della presente legge.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione è eseguita, alla fine dell'esecuzione della pena detentiva eventualmente comminata, previa verifica della permanenza del requisito della pericolosità sociale ovvero al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna con accompagnamento immediato alla frontiera da parte delle forze di polizia.

3. In caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione da parte del magistrato di sorveglianza, allo straniero che abbia i requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato può essere rilasciato un permesso di soggiorno al quale abbia titolo.

4. Il giudice, nella sentenza in cui ordina l'espulsione a titolo di misura di si-

curezza, determina la durata del periodo durante il quale lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione indicata dall'articolo 11, comma 12. Sulla richiesta di autorizzazione il Ministro dell'interno procede previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente circa l'avvenuta cessazione della pericolosità sociale dello straniero espulso.

13. 11.

Moroni, Mantovani, Pisapia

Al comma 1, sopprimere le parole: sempre che risulti socialmente pericoloso.

***13. 7.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini

Al comma 1, sopprimere le parole: sempre che risulti socialmente pericoloso.

***13. 8.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, dopo la parola: pericoloso aggiungere le seguenti: a condizione che abbia scontato la pena irrogata.

13. 2.

Di Luca, Rebuffa, Serra, Bertucci, Prestigiacomo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Nei casi previsti dagli articoli 99, 102, 103, 104, 105 del codice penale, è sempre disposta l'espulsione dello straniero.

13. 9.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

(A.C. n. 3240, sezione 3)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 14.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione).

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 5.

EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

14. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al primo comma, dopo le parole: non colposo aggiungere le seguenti: perseguibile d'ufficio

14. 20.

Pisapia.

Al comma 1 sopprimere le parole: o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

14. 14.

Moroni, Mantovani, Pisapia.

Al comma 1 dopo le parole: articolo 163 del codice penale aggiungere le seguenti: né le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente legge

14. 13.

Moroni, Mantovani, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, sostituire le parole: può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni con le seguenti: né le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1 e nell'articolo 17 della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato con conseguente divieto di farvi rientro per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'effettivo allontanamento dal territorio italiano. In caso di rientro illegale si applica l'articolo 11, comma 12 e il divieto di rientro è a tempo indeterminato.

***14. 16.**

Masi.

Al comma 1, sostituire le parole: può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni con le seguenti: né le cause ostative indicate nell'articolo 12,

comma 1 e nell'articolo 17 della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato con conseguente divieto di farvi rientro per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'effettivo allontanamento dal territorio italiano. In caso di rientro illegale si applica l'articolo 11, comma 12 e il divieto di rientro è a tempo indeterminato.

***14. 17.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1 dopo le parole: può sostituire aggiungere le seguenti: su richiesta dell'imputato

14. 15.

Moroni, Mantovani, Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni, con le seguenti: dieci anni

14. 6.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 2, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4. Le forze di polizia procedono all'accompagnamento immediato del condannato alla frontiera al momento della sua dimissione dall'istituto penitenziario o, se non detenuto, alla conclusione dell'udienza del giudizio nella quale è pronunciato il provvedimento del giudice che dispone ai sensi del comma 1.

***14. 18.**

Masi.

Al comma 2, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4. Le forze di polizia procedono all'accompagnamento immediato del condannato alla frontiera al momento della sua dimissione dall'istituto penitenziario o, se non detenuto, alla conclusione dell'udienza del giudizio nella

quale è pronunciato il provvedimento del giudice che dispone ai sensi del comma 1.

***14. 19.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 2, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4.

***14. 7.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 2, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 4.

***14. 21.**

Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 12.

14. 8.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Reato di ingresso clandestino).

1. L'ingresso clandestino sul territorio nazionale è reato ed è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. È obbligatorio l'arresto in flagranza di reato e si procede con rito direttissimo. La custodia può essere effettuata nei centri di permanenza temporanea.

3. Alla condanna consegue l'immediata espulsione.

4. Se prima della condanna definitiva è disposta la scarcerazione, viene eseguita contestualmente l'espulsione con l'accompagnamento alla frontiera.

14. 01.

Masi.

(A.C. n. 3240, sezione 4)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 15.

(Diritto di difesa).

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare sulla documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo

15. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Comunicazione agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale).

1. L'Autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comuni-

care o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda.

2. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. La sentenza del tribunale amministrativo non è ulteriormente appellabile. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7 per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, qualora venga proposta la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa per 48 ore, termine entro il quale il tribunale si pronuncia sulla domanda cautelare. Tale termine è perentorio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta in tale termine le misure necessarie volte ad impedire che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

3. I termini stabiliti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti al comma 2.

15. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per il tempo strettamente necessario sino a la sua presenza, *con le seguenti:* per le udienze ed il giudizio finale. Allo straniero è altresì concesso l'ingresso nel Paese per adempiere ad atti per i quali ci sia l'obbligo della sua presenza. Allo straniero viene rilasciata un'autorizzazione di ingresso con validità non superiore a sette giorni. Durante tale periodo è ospitato presso un centro di accoglienza.

15. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine il questore competente, anche per il tramite di una rap-

presentanza diplomatica o consolare, rilascia, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita autorizzazione su richiesta dell'indagato o dell'imputato ovvero del suo difensore.

***15. 7.**

Masi.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine il questore competente, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, rilascia, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita autorizzazione su richiesta dell'indagato o dell'imputato ovvero del suo difensore.

***15. 8.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dell'imputato o del difensore, *con le seguenti:* dell'interessato.

15. 5.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

1-bis). Il cittadino straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal possesso da parte del cittadino straniero di un valido permesso di soggiorno.

1-ter). Il cittadino straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile

1-quater). Allo straniero di cui al comma 1 e allo straniero che in base alla legge abbia il diritto o l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato al fine di provvedere personalmente agli atti processuali

indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione delle autorità giudiziaria, il questore rilascia, un permesso di soggiorno per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie. Il permesso è rinnovabile più volte e consente l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo. Il permesso non può essere convertito in altro permesso.

15. 10.

Moroni, Gardiol, Mantovani,
Caccavari, Cananzi, Bolognesi, Pisapia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis). Allo straniero indicato nel comma 1 e allo straniero che in base alla legge o a provvedimenti dell'autorità giudiziaria abbia l'obbligo o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato al fine di evitare a sé pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall'invio nel Paese in virtù di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione delle autorità giudiziaria, il questore, secondo le condizioni e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia, anche a richiesta del difensore dello straniero o dell'autorità giudiziaria, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie. Se è trascorso un periodo superiore a sei mesi dal primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e tali esigenze permangono, il permesso è, a richiesta, rinnovabile più volte e consente la temporanea iscrizione nelle liste di collocamento e la temporanea instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o lo svol-

gimento di attività occasionali di lavoro autonomo.

***15. 2.**

Masi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis). Allo straniero indicato nel comma 1 e allo straniero che in base alla legge o a provvedimenti dell'autorità giudiziaria abbia l'obbligo o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato al fine di evitare a sé pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall'invio nel Paese in virtù di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione delle autorità giudiziaria, il questore, secondo le condizioni e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia, anche a richiesta del difensore dello straniero o dell'autorità giudiziaria, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie. Se è trascorso un periodo superiore a sei mesi dal primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e tali esigenze permangono, il permesso è, a richiesta, rinnovabile più volte e consente la temporanea iscrizione nelle liste di collocamento e la temporanea instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo.

***15. 9.**

Lucidi, Moroni.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

2. Il detenuto straniero ha diritto a intrattenere corrispondenza e colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorità penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

3. L'autorità penitenziaria, anche in collaborazione con enti o associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione.

4. Salvo che debba essere espulso ai sensi degli articoli 11 o 13, al cittadino straniero detenuto è rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residua dal permesso di cui era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena.

15. 01.

Moroni, Gardiol, Mantovani,
Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

(A.C. n. 3240, sezione 5)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO.

ART. 16.

(Soggiorno per motivi di protezione sociale).

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali

degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei reati indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comun-

que accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.

6. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

*16. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimerlo.

*16. 5.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 1.

16. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi degli enti locali

16. 6.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, dopo le parole: rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero, *aggiungere le seguenti:* che non risulti coinvolto in reati puniti nel massimo con una pena superiore a 4 anni di reclusione.

16. 8.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

16. 7.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 2.

16. 26.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ed alla rilevanza *con le seguenti:* od alla rilevanza

*16. 34.

Caccavari, Mantovani, Moroni, Gardiol, Pisapia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ed alla rilevanza *con le seguenti:* od alla rilevanza

*16. 35.

Bolognesi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

16. 9.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: comunicate al con le seguenti: concordate con il

16. 22.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Sopprimere il comma 3.

***16. 27.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

***16. 10.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

Con regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma ai servizi dell'ente locale.

16. 11.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

16. 12.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

16. 28.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: rinnovato aggiungere le seguenti: al massimo.

16. 23.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti: o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

16. 24.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di interruzione del programma o;

Conseguentemente al medesimo periodo sopprimere le parole: o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale.

16. 13.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

16. 29.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: fatti salvi i requisiti minimi di età.

16. 14.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

16. 32.

Caccavari, Mantovani, Moroni,
Gardiol, Di Bisceglie, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere altresì rilasciato, al momento delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su richiesta del Tribunale di sorveglianza, ai cittadini stranieri per i quali sia stato disposto, durante l'espiazione di una pena detentiva, l'affidamento in prova, sempre che essi non debbano essere espulsi ai sensi dell'articolo 13 e che possano essere inseriti in un programma di assistenza e di integrazione sociale.

***16. 1.**

Moroni, Gardiol, Mantovani,
Caccavari, Pisapia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere altresì rilasciato, al momento delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su richiesta del Tribunale di sorveglianza, ai cittadini stranieri per i quali sia stato disposto, durante l'espiazione di una pena detentiva, l'affidamento in prova, sempre che essi non debbano essere espulsi ai sensi dell'articolo 13 e che possano essere inseriti in un programma di assistenza e di integrazione sociale.

***16. 31.**

Bolognesi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è altresì rilasciato agli stranieri che hanno terminato l'espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età e per i quali sia stato disposto, durante l'espiazione della pena, l'affidamento in prova al servizio sociale.

16. 33.

Pisapia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5-bis. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

16. 36.

Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 6.

16. 30.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

(A.C. n. 3240, sezione 6)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 17.

(Divieti di espulsione).

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero

possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Neppure è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall' articolo 11, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni sedici, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell' articolo 7;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 41.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

17. 42.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, dopo le parole: l'espulsione aggiungere le seguenti: o il respingimento.

Conseguentemente, alla rubrica dello stesso articolo, dopo le parole: di espul-

sione aggiungere le seguenti: e di respingimento.

17. 43.

Cananzi, Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

Al comma 1, dopo le parole: in cui lo straniero aggiungere le seguenti: possa essere in pericolo a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolari gravità, o sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti, ovvero.

Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: protetto dalla persecuzione con le seguenti: protetto da analogo pericolo.

*17. 44.

Bolognesi.

Al comma 1, dopo le parole: in cui lo straniero aggiungere le seguenti: possa essere in pericolo a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolari gravità, o sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti, ovvero.

Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: protetto dalla persecuzione con le seguenti: protetto da analogo pericolo.

*17. 45.

Mantovani, Caccavari, Cananzi, Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

17. 46.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere le seguenti lettere: a), b) e c).

17. 18.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.